SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 1974

Presidenza del Presidente SCELBA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione:

« Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » **(57-B)** (*Di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe » **(377-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma » **(378-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 » **(382-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano » **(1075)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma » **(1076)**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 130, 131
OLIVA 131

Discussione e approvazione:

« Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » **(89-502-B)** (*D'iniziativa dei senatori Pala ed altri; Di Benedetto ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* 120

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia

all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa 75 » **(1576)**:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 120, 123, 124 e *passim*
ARTIERI 130
CALDORO, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . . . 123, 124, 125 e *passim*
OLIVA, *relatore alla Commissione* . 121, 124, 126 e *passim*
PECORARO 126, 128

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

G I R A U D O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (89-502-B), d'iniziativa dei senatori Pala ed altri; Di Benedetto ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale », d'iniziativa dei senatori Pala, Deriu, Abis, Ligios, Di Benedetto, Calamandrei e Giovannetti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Il relatore, senatore Albertini, si è dovuto assentare per presiedere la seduta in Aula. Pertanto svolgerò io stesso la relazione.

Si tratta di un provvedimento, come ho già detto, approvato dalla nostra Commissione e al cui testo la Camera dei deputati ha apportato una modificazione puramente formale, in quanto, essendo nel frattempo passati dall'esercizio finanziario 1973 a quello 1974, era necessario aggiornare l'imputazione della spesa.

Ritengo che, non trattandosi di modificazione sostanziale, non vi siano difficoltà ad accogliere il nuovo testo dell'articolo 2 ed invito pertanto la Commissione a voler ratificare l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Il primo comma dell'articolo 2 è stato sostituito col seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 2 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa 75 » (1576)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia alla esposizione internazionale di oceanografia Okinawa 75 ».

Comunico che sul disegno di legge in esame sono stati trasmessi i seguenti pareri:

« La 1ª Commissione (affari costituzionali), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, invitando peraltro la Commissione di merito a stabilire all'articolo 6 il termine, che non deve essere prorogabile, di durata dei contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato. Pur comprendendo, inoltre, l'opportunità di qualche deroga alla legge di contabilità, la Commissione ritiene che occorra precisare, all'articolo 9, i limiti di detta deroga che deve riferirsi a specifiche disposizioni »;

« La 5ª Commissione (bilancio e programmazione), esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, nonostante che con la nota variazione al bilancio per l'anno finanziario 1974 sia stata disposta la soppressione dell'accantonamento di lire 650 milioni, destinato originariamente al finanziamento del disegno di legge. In conseguenza di tale variazione, l'onere è stato opportunamente ridotto a 850 milioni complessivi, dei quali 200 per il 1974. A tale onere si provvede mediante ricorso al fondo globale del 1973, riducendo di pari importo un accantonamento specifico in esso previsto. Il presente parere è stato espresso a maggioranza ».

Prego il senatore Oliva di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

O L I V A, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la esposizione internazionale oceanica — così suona in inglese, denominazione tradotta in Italia in esposizione internazionale di oceanografia — di Okinawa 75 dice già in questa intitolazione quali siano gli scopi della manifestazione. Perchè a Okinawa? Perchè si tratta di un'isola non solo significativa in un grande oceano, ma che ritorna alla sovranità giapponese dopo il conflitto mondiale. Si spiega pertanto il motivo per cui la nazione giapponese intenda esprimere una sua particolare presenza in questo ampio settore anche strategico del mondo che ha contrassegnato simbolicamente le fasi più rilevanti dell'ultima guerra.

L'esposizione sarà inaugurata il 20 luglio 1975 e si concluderà il 18 gennaio 1976. Nel dicembre del 1972 il Governo giapponese ha ufficialmente invitato l'Italia a partecipare alla esposizione. L'invito è stato favorevolmente recepito, in considerazione sia degli amichevoli rapporti che intercorrono tra i due Paesi, sia e soprattutto per l'interesse che l'Italia ha di proporre in un apposito padiglione lo sviluppo raggiunto nel campo delle scienze, delle discipline e dei commerci collegati con il mare.

Di conseguenza, il 1° marzo 1974 è stato presentato dal nostro Governo il disegno di legge in esame, che prevede una spesa di 850 milioni di lire complessive, distribuita per 200 milioni sull'esercizio finanziario 1974 e per gli altri 650 milioni sull'esercizio finanziario 1975, ritenuta necessaria per la partecipazione alla esposizione di Okinawa. A proposito di questo finanziamento, mi corre l'obbligo di ricordare che la nostra Commissione ha già avuto modo di occuparsi, perchè i fondi prenotati sul bilancio del 1974 furono da noi — con il consenso della 5ª Commissione — avocati e destinati a spese del Ministero degli affari esteri in materia di emigrazione. Ottenemmo poi un recupero parziale, sul bilancio del 1974, pensando che la maggior parte della spesa per partecipare all'esposizione di Okinawa potesse essere rinviata all'esercizio 1975. Si spiega così perchè all'articolo 1 si suddivida l'imputazione di spesa tra gli esercizi 1974 e 1975. La 5ª Commissione non ha fatto alcuna osservazione in proposito, limitandosi a considerare positivamente la riduzione a 850 milioni dell'onere inizialmente previsto in misura maggiore. Quindi neppure il relatore ha obiezioni da muovere sul tipo di copertura proposto.

Di contro, la 1ª Commissione ci suggerisce, attraverso il suo parere, la necessità di apportare due emendamenti che mi sembrano importanti. Il primo emendamento riguarda l'articolo 6, nel quale è previsto che il commissario generale possa assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale di ufficio e consulenti, corri-

spondenti e tecnici, sia in Italia che in Giapone, in aggiunta alla utilizzazione di personale dell'Amministrazione dello Stato attraverso l'istituto del comando.

La 1ª Commissione suggerisce che sia posto un termine nei contratti di assunzione del personale privato e mi pare che si tratti di una proposta da accogliere senz'altro. Mi sono consultato con l'onorevole Caldoro, Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile, il Dicastero cui sarà affidata la gestione di questi fondi, e avremmo concordato di proporre la durata di due anni per i contratti a termine. Tenuto conto dei tempi di approvazione del disegno di legge in esame e dello svolgimento dell'Esposizione, cioè nel gennaio del 1976, si verrebbe così a coprire un periodo che va dalla metà del 1974 alla metà del 1976 e si concilierebbe l'esigenza di consentire l'utilizzazione del personale per lo smantellamento del padiglione e l'evasione di tutte le relative pratiche.

Propongo pertanto di aggiungere nel primo comma dell'articolo 6, dopo le parole « con contratto di diritto privato » le altre « della durata non superiore a 2 anni ».

L'altro suggerimento della Commissione affari costituzionali si riferisce all'articolo 9 e tende a far precisare i limiti della deroga dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato cui è autorizzato il Commissariato per la gestione dei fondi. In realtà la dizione dell'articolo 9 è molto ampia, tanto da indurre a ritenere che la gestione dei fondi possa avvenire senza alcun aggancio a regole di diritto pubblico o privato ma secondo una libera disponibilità da parte del Commissariato. Indubbiamente le condizioni in cui i fondi previsti dal provvedimento in esame dovranno essere spesi sono nella maggior parte eccezionali, tali, quindi, da poter esigere una libertà di manovra diversa da quella formalisticamente stabilita dalle nostre leggi. Tuttavia mi sembra giusto che si indichi almeno a quali norme si ritiene sia necessario derogare. Sotto questo profilo ho pregato il Sottosegretario Caldoro di voler suggerire una serie di riferimenti alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato cui si ritiene di dover derogare.

L'articolo 3 stabilisce la istituzione del Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione di Okinawa: si tratta di una prassi organizzativa che viene sempre adottata in casi simili e sulla quale, quindi, non ho obiezioni da muovere. Peraltro, all'articolo 4 si precisa che il commissario generale rappresenta il Governo italiano, in Italia e in Giappone, per tutto quanto concerne la partecipazione italiana alla esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il commissario generale giapponese. Ora io non sono in grado di dire e tanto meno di documentare che il Giappone abbia nominato identicamente e analogamente un commissario generale. Suggerirei, pertanto, di modificare la norma dell'articolo 4, stabilendo che il commissario generale italiano assuma, in nome del nostro Governo, i necessari impegni con l'analogo rappresentante giapponese. Perchè se per avventura il Giappone non nominasse un commissario, ma assegnasse a questo incarico un suo Ministro o un suo Ministero si determinerebbe un ostacolo formale ai contatti e agli impegni che il nostro commissario generale deve assumere con il Governo giapponese.

Un'ultima osservazione per rilevare che non comprendo come le autorizzazioni di spesa, previste dal disegno di legge in esame, e particolarmente le spese per il personale e il funzionamento del Commissariato compreso il trattamento economico, debbano aver effetto dal 1° gennaio 1973 quando lo stesso provvedimento stabilisce spese per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 e, soprattutto, l'assunzione in servizio del personale necessario solamente dopo il varo della legge. Chiedo, quindi, al rappresentante del Ministero della marina mercantile, da cui, ripeto, dipenderà la gestione di questa iniziativa, quale sia il motivo per cui si è ritenuto di stabilire nel 1° gennaio 1973 la data di decorrenza del funzionamento e del trattamento economico del Commissariato e di precisare il significato dell'espressione, contenuta nell'articolo 6: « con effetto dal 1° gennaio 1973, data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti ne-

cessari », espressione che starebbe a significare che si è proceduto alla nomina del commissario generale ancor prima dell'approvazione della relativa legge.

Ma io non so chi sia. Se è la legge che prevede la nomina del commissario come rappresentante del Governo, come è possibile che sia stato nominato il 1° gennaio 1973? Sarà stato officiato, ma non sembra corretto prevedere addirittura un trattamento economico anticipato di un anno e mezzo rispetto al momento in cui la legge verrà approvata e, comunque, con grande anticipo sul momento in cui il disegno di legge è stato presentato al Parlamento.

Premesso questo, in attesa di formulare le mie proposte di emendamento e delle risposte del Governo, io esprimo, naturalmente in linea generale, parere favorevole sul provvedimento proposto dal Governo e prego senz'altro i colleghi, con gli adattamenti che verranno decisi, di voler dare il consenso a questa iniziativa, anche per il significato che la presenza dell'Italia ad Okinawa potrà assumere nei confronti generali e mondiali su tanti temi, non esclusi quelli della ricerca scientifica, che vengono espressamente richiamati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Nell'associarmi e nel ringraziare l'onorevole relatore, debbo dire che per quanto riguarda il primo emendamento, relativo ai limiti di durata dei contratti per la utilizzazione del personale necessario — quello ovviamente non appartenente alla pubblica amministrazione, perchè per l'altro si provvede attraverso le norme relative a distacchi — la durata di due anni mi sembra giusta, tenuto conto del periodo in cui si svolge la manifestazione e del fatto che occorrerà un certo periodo di lavoro per la normale attività di stralcio. Quindi, d'accordo sull'emendamento relativo ai due anni.

Per quanto riguarda la seconda questione, quella suggerita dalla 1ª Commissione, sottopongo all'attenzione degli onorevoli senatori e dell'onorevole Presidente la situazione particolare nella quale si viene a svolgere questa manifestazione, che in effetti impone la necessità di decidere spese in maniera rapida e soprattutto in condizioni che non sono quelle nelle quali si svolge in genere l'attività della pubblica Amministrazione in Italia. Si tratterà di gestire dei fondi in Giappone, in particolare, o in altri Paesi, e il riferimento preciso ad alcuni articoli della legge delle norme della contabilità generale dello Stato indubbiamente è utile e necessario. C'è il suggerimento della Commissione, ma io prego gli onorevoli senatori di tener presente il fatto che si tratta probabilmente di dovere, in questo caso, autorizzare questa deroga di carattere generale a seguire le norme. Diversamente, gli stessi scopi per i quali la legge viene proposta, dovrebbero essere frustrati. Naturalmente, possiamo formulare, d'accordo con l'onorevole relatore, un emendamento che specifichi le disposizioni.

Per quanto riguarda la terza proposta di emendamento, quella all'articolo 4, il Governo non può che essere d'accordo. Si tratta di precisare meglio che la corrispondente controparte, che organizza la manifestazione giapponese, potrebbe essere affidata ad Enti o ad Istituti diversi da quello scelto da noi attraverso la strada del Commissariato generale. Quindi è opportuno precisare meglio.

Comunque, su questo non insisto, avendo il relatore egregiamente illustrato il problema.

Per la parte relativa all'articolo 8, anche qui mi associo alla proposta del relatore, indicando possibilmente dal 1° gennaio 1974 la data di conferimento dell'incarico. Infatti, qualora la legge venisse approvata, si tratterebbe soltanto di due o tre mesi di differenza. In ogni caso mi associo alla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere se c'è qualche riferimento con quello che è stato stabilito dall'articolo 2, per cui i duecento milioni vengono impegnati sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno

1973. Evidentemente, inizialmente si pensava che questi duecento milioni potessero servire proprio per il 1973.

O L I V A, *relatore alla Commissione.* L'articolo 1 precisa che i duecento milioni sono per l'anno 1974.

P R E S I D E N T E. Però sul bilancio del 1973.

O L I V A, *relatore alla Commissione.* È detto chiaramente che sono soldi del 1973.

P R E S I D E N T E. Siccome c'è un riferimento al 1973 per quanto riguarda il trattamento, io ho l'impressione che in effetti il provvedimento abbia già trovato un inizio di attuazione. Non è un processo alle intenzioni, ma vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario: fate in tempo a preparare l'esposizione per il 1975?

C A L D O R O, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Certo. Alla domanda dell'onorevole Presidente debbo rispondere che non mi risulta che ci siano stati già impegni di spesa o decisioni del Ministero che anticipino e che quindi volontariamente possano suonare anche mancanza del dovuto rispetto con le decisioni del Parlamento. Ritengo si possa assicurare che la fase preparatoria e i contatti necessari, che non impegnino decisioni che il Ministero non può autorizzare senza la preventiva approvazione della legge, tutta questa parte è stata già svolta dagli uffici competenti.

P R E S I D E N T E. Suppongo anche che la somma che viene stanziata oggi non sarà sufficiente, perchè bisogna tenere conto che nel frattempo una parte di queste spese verrà fatta all'estero e quindi i movimenti valutari influiranno sulla spesa. Quindi la spesa non sarà contenuta nei limiti qui previsti.

O L I V A, *relatore alla Commissione.* È l'elemento che giustifica la gestione libera dei fondi, perchè naturalmente se per ogni asta, per ogni costruzione dovessero attendersi le modalità della Contabilità generale, i soldi certamente non basterebbero.

P R E S I D E N T E. Un'altra osservazione per quanto riguarda il termine dei due anni. Forse è opportuno considerare un termine finale, cioè dire non due anni, ma che i contratti non potranno andare oltre il 30 giugno 1976, per esempio. L'attività successiva è puramente di liquidazione. Quindi si può prevedere un certo periodo di tempo necessario per procedere alla liquidazione. Fissare due anni vuol dire che possono cominciare da oggi e finire a dicembre del 1976 e così trascineremo per tutto il 1976 una gestione che deve essere finita entro certi termini. Quindi mi permetterei di dire che, anzichè fissare la data di due anni, si dica che questi contratti non possono avere una durata che vada oltre una data stabilita. Anche perchè non sarà difficile che poi ci vengano a chiedere una proroga per un'ulteriore attività di questi commissari. Invece, bisognerebbe dire che automaticamente il contratto scade con la data fissata. Vorrei che si evitasse almeno una simile prospettiva.

O L I V A, *relatore alla Commissione.* C'è un'unica difficoltà. Io sono d'accordo, se il Governo accetta, però faccio presente che è un po' difficile trovare gente che si impegni in questa impresa — anche parlando di consulenti tecnici — alla quale si chiede un impegno anche limitato nella durata, perchè questo praticamente vorrebbe dire che allora, ad un certo punto, si impegnano delle persone per due anni, che possono ridursi anche a uno. È un po' difficile trovare gente di qualità che si stacchi dal suo attuale impegno per un tempo così limitato di compenso. Però, se il Governo è d'accordo, io non ho nulla in contrario.

P R E S I D E N T E. Per la liquidazione non è poi necessario che ci sia gente di qualità.

O L I V A, *relatore alla Commissione.* I tecnici sono certamente impegnati al rien-

tro del materiale. Comunque, ripeto, mi rimetto al Governo. Lei cosa propone, onorevole Presidente, il 30 giugno 1976?

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo è d'accordo con la proposta dell'onorevole Presidente. Si permette solo di insistere nel porre all'attenzione della Commissione la parte relativa alla deroga e ai limiti. Dato che la Commissione ci ha dato questa indicazione, direi di aggiungere alla fine dell'articolo 9: « ... in materia di contratti ». In questo modo siamo salvaguardati. Se l'onorevole relatore è d'accordo, si potrebbe fare questo emendamento aggiuntivo all'articolo 9: « ... norme e leggi di contabilità generale dello Stato in materia di contratti ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 » è autorizzata la spesa di lire 850 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1974 e lire 650 milioni per l'anno 1975.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla prima quota di lire 200 milioni si provvede a carico dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 3.

È istituito il Commissariato del Governo italiano, per la partecipazione all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituirà il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del Ministro della marina mercantile.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, tre revisori dei conti.

Il Commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il commissario generale giapponese, e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie, ed espositori.

All'articolo 4 è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Ne do lettura:

Dopo le parole: « i necessari impegni », *sostituire le parole*: « con il commissario generale giapponese », *con le altre* « con il il corrispondente rappresentante ».

Metto ai voti il predetto emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonchè le spese di rappresentanza.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Vorrei fare un'osservazione. Al primo comma dell'articolo 5 è detto: « Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato ». Mi sembra che questa figura del « segretario generale », in questo caso, non c'entri affatto: il segretario generale avrebbe la stessa libertà del commissario generale. Si potrebbe trattare di uno dei privati assunti a contratto e, quindi, dire che proprio di fronte allo Stato non possa assumersi responsabilità di gestione. Si potrebbe dire semplicemente: « Il commissario generale gestisce i fondi assegnati al Commissariato ».

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Si è adottata questa formula perchè il commissario generale potrebbe trovarsi all'estero e in questo caso il segretario generale prendere i necessari contatti a livello internazionale. È una questione di praticità. Il commissario generale rimane il responsabile e risponde sempre lui delle decisioni relative alla gestione dei fondi. Mi permetterei, pertanto, di lasciare il testo così com'è. Esistono tutte le garanzie. Non so se l'onorevole relatore insiste.

O L I V A , *relatore alla Commissione* Mi sembra inutile fare il riferimento al segretario generale. Se il commissario è responsabile, risponderà lui. Se delegherà altre persone sarà un fatto interno.

P E C O R A R O . Scusate, a me sembra necessario il riferimento al segretario generale, altrimenti questo potere potrebbe essere trasferito anche a terze persone. Questo compito compete al commissario o al suo sostituto e non ad altri.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* No, il commissario sotto la sua responsabilità fa agire altre persone, quindi il riferimento è inutile.

La mia proposta è, quindi, di sopprimere le . . . », presentato dal relatore, senatore Oliva, al primo comma dell'articolo 5.

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole: « . . . direttamente o a mezzo del segretario generale . . . », presentato dal realtore, senatore Oliva, sul primo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione aggiunto per quanto attiene alla carriera direttiva e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale di ufficio, e consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Giappone.

Il commissario generale potrà avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato

amministrativo, il quale potrà essere collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il commissario generale e il segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto a un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, ovvero essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. In entrambi i casi il personale in questione, nonchè il magistrato di cui al secondo comma, avranno diritto a un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del Commissariato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore, senatore Oliva. Ne do lettura:

Nel primo comma, dopo le parole: « . . . con contratto di diritto privato . . . », aggiungere le altre: « che abbia scadenza entro il 30 giugno 1976 ».

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, senatore Oliva, al primo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione alla esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero della marina mercantile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero della marina mercantile oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sarà rimesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dal 1° gennaio 1973, data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che dalla suddetta data del 1° gennaio 1973 o da data successiva sono utilizzati ed assunti dal Commissariato per inderogabili esigenze funzionali.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* In questo articolo vi è da risolvere la questione della decorrenza. Dove si dice: « con effetto dal 1° gennaio 1973 » si dovrebbe dire: « con effetto dall'entrata in vigore della presente legge », però bisogna trovare un raccordo con la parte successiva del disegno di legge. La mia proposta è di sostituire le parole: « dal 1° gennaio 1973 » con la parola: « dalla ».

P R E S I D E N T E . Il sottosegretario Caldoro ci ha assicurati che non c'è stata ancora alcuna nomina. Potremmo quindi sopprimere le parole: « dal 1° gennaio 1973» e lasciare che la decorrenza delle autorizzazioni di spesa abbia effetto dalla data del conferimento dell'incarico al commissario generale.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Prendo atto del dato di fatto che non c'è stato ancora alcun conferimento d'incarico e accetto la proposta del Presidente. Peraltro, sorge un analogo problema per il secondo comma dell'articolo 8, dove non soltanto si ripete la data del 1° gennaio 1973, ma la si collega alla utilizzazione o assunzione di personale da parte del Commissariato per inderogabili esigenze funzionali. Espressione, quest'ultima, che fa nuovamente sorgere il dubbio che, sia pure per esigenze funzionali, possa essersi proceduto preventivamente, e cioè già dal 1° gennaio 1973, alla assunzione di personale specializzato, evidentemente sotto forma di comando. Devo perciò nuovamente rivolgermi al sottosegretario Caldoro per chiedergli se si senta tranquillo per cui anche in questo caso è possibile stabilire la decorrenza del provvedimento dalla data di conferimento dell'incarico al commissario generale, ed in tal caso sarei ben lieto di prendere atto di un evidente comportamento regolare, oppure se non sia il caso di valutare la necessità di sanare qualche provvedimento già adottato.

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Sono in grado di ripetere quanto già detto all'inizio, ossia che decisioni preventive all'approvazione del provvedimento non ne sono state adottate nè potevano esserlo. Finora è stato svolto soltanto un normale lavoro di contatti e di preparazione a livello di studi, di informazioni, anche di rapporti con i tecnici interessati, ma non è stato assolutamente adottato alcun impegno di spesa, di comando o di distacco.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere allora il motivo per cui il Governo ha presentato il 1° marzo 1974 un disegno di legge in cui si prevedono autorizzazioni di spesa per il funzionamento del Commissariato e il trattamento economico del commissario generale con effetto dal 1° gennaio 1973, quando tale trattamento non può decorrere da una data precedente all'entrata in vigore della legge.

P E C O R A R O . Noi abbiamo corretto questa grave — a mio modo di vedere — mancanza da parte del Governo; possiamo aggiungervi un ordine del giorno di biasimo.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Sono persuaso che si tratta di un testo preparato già alcuni anni fa, quando si prevedeva un determinato finanziamento a partire dal 1° gennaio 1973. Il disegno di legge è poi rimasto fermo fino al marzo di quest'anno e quando il Governo l'ha presentato gli uffici si sono dimenticati di aggiornarlo. È così rimasto anche questo secondo comma dell'articolo 8 che non ha oramai più alcun significato e che pertanto propongo di sopprimere.

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* La soppressione totale del secondo comma dell'articolo 8 potrebbe comportare qualche difficoltà al funzionamento del Commissariato. Ritengo che ci si potrebbe limitare ad aggiornarlo, modificandone come segue il testo: « Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che sono utilizzati ed assunti dal Comimssariato per inderogabili esigenze funzionali ».

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Ma il comma ha un senso esclusivamente per la presenza della parola « anche », la quale fa presumere che si volesse dare al provvedimento un effetto retroattivo. Poichè non sussiste — lo ha assicurato il Governo — la necessità di provvedimenti retroattivi, l'intero comma non ha più ragione di essere.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo col relatore.

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Desidero confermare che non vi è stata alcuna assunzione di personale o di impegni comportanti spese perchè ciò non è possibile avvenga prima dell'entrata in vigore della legge; e desidero altresì avallare l'ipotesi del senatore Oliva, ossia che i riferimenti al 1° gennaio 1973 sono dipendenti esclusivamente dal fatto che il disegno di legge era stato preparato molto tempo addietro e non aggiornato al momento della presentazione al Parlamento

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, nel primo comma, delle parole: « con effetto dal 1° gennaio 1973 » con la parola: « dalla » presentato dal relatore e accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento, pure presentato dal relatore, soppressivo dell'intero secondo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

O L I V A , *relatore alla Commissione* Propongo di aggiungere, alla fine, le parole « in materia di contratti », con la qual cosa accogliamo, sia pure genericamente, il suggerimento della 1ª Commissione.

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo è favorevole, perchè, in realtà, occorreva precisare i limiti entro i quali il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

P R E S I D E N T E . Occorre però fare attenzione a non frapporre eccessivi ostacoli alla necessaria autonomia del Commissariato, ricordando che dovrà stipulare contratti non soltanto con enti e persone italiani ma anche giapponesi, per cui se limitiamo troppo la sfera d'azione possiamo correre il rischio di impedire la partecipazione pratica italiana alla Esposizione di Okinawa.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Io ho accolto la prescrizione della 1ª Commissione a precisare i limiti della deroga e ho cercato di ridurli alla portata minima e più generica possibile, d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Meno di così sarà difficile. Se il Governo è in grado di indicare altre materie in cui occorre la deroga, mettiamole.

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* In effetti, si tratta sempre di contratti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo delle parole: « . . . in materia di contratti », presentato dal relatore all'articolo 9.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A R T I E R I . Lo Stato italiano spende 850 milioni di lire per mandare non so cosa ad Okinawa, mentre a Napoli esiste una stazione biologica, una delle prime del mondo, abbandonata a sè e in stato di collasso. Prego il Governo di dare una precisa risposta in ordine a questo stato di assoluto dissolvimento di uno degli organi oceanografici più importanti e più famosi del mondo e se la nostra partecipazione ad Okinawa vuol dire anche la partecipazione dell'Aquarium di Napoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

« Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (57-B), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe » (377-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma » (378-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 » (382-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano » (1075) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma » (1076) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma », d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli Carettoni Tullia, Cifarelli, Giraudo, e Bergamasco; « Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe »; « Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma »; « Proroga e aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 »; « Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano »; « Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, con sede in Roma ».

La Camera dei deputati ci ha restituito questi disegni di legge sui quali è richiesta una maggiore incidenza del controllo governativo e qualche modifica di carattere formale per quanto riguarda l'imputazione della spesa. Come ricorderete, il Ministro del tesoro dichiarò che in una revisione della politica governativa si doveva procedere ad una visione globale in materia di contributi a questi enti; pregava, pertanto, di sospendere ogni decisione in attesa che il Governo potesse esaminare tutta la materia dei contributi. Purtroppo sono passati molti mesi e il Ministro del tesoro non è stato in grado di darci ancora una risposta. Ho iscritto, perciò, all'ordine del giorno questi provvedimenti, per costringere il Governo a prendere una posizione, non potendosi accettare una posizione di limbo del Parlamento.

Questa mattina il rappresentante del Governo, il sottosegretario Pucci — che è stato costretto ad abbandonare la seduta perchè impegnato in Aula — ha chiesto, a nome

del Governo, una proroga di quindici giorni. Entro questo termine il Governo si propone di sciogliere la riserva e darci una risposta definitiva, in senso positivo o in senso negativo.

Credo che la Commissione possa accettare questo rinvio. Ci sono osservazioni?

O L I V A . L'unica richiesta è quella di mantenere questi disegni di legge all'ordine del giorno stabilmente, in attesa della discussione.

P R E S I D E N T E . D'accordo. La Commissione accoglie, pertanto, l'invito del Sottosegretario. La discussione dei disegni di legge riguardanti alcuni contributi a enti è rinviata di una quindicina di giorni.

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO